

DELIBERAZIONE 20 MAGGIO 2025

206/2025/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA SUNPRIME GENERATION S.R.L. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
IDENTIFICATA CON IL CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 288445476**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1340^a riunione del 20 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- le deliberazioni dell'Autorità 13 dicembre 2018, 560/2018/E/eel, 22 ottobre 2024, 421/2024/E/eel e 8 aprile 2025, 153/2025/E/eel, recanti rispettivamente "Decisione del reclamo presentato da Tecnosolar S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativo alle pratiche di connessione T0713311 E T0715324", "Decisione del reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. relativa alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 298730604" e "Decisione del reclamo presentato da Emix S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 312000375" (di seguito rispettivamente: deliberazione 560/2018/E/eel, deliberazione 421/2024/E/eel e deliberazione 153/2025/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. 44951 del 4 luglio 2023), con cui il Direttore della Direzione Legale ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 8 settembre 2024 (prot. Autorità 63514 del 9 settembre 2024), Sunprime Generation S.r.l. (di seguito: Sunprime o reclamante) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) il ritardo nella realizzazione dei lavori delle opere di rete per la connessione di un impianto fotovoltaico, in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 288445476, chiedendo l'erogazione del relativo indennizzo automatico;
2. con nota del 18 settembre 2024 (prot. 66082), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale del reclamo;
3. con nota del 23 settembre 2024 (prot. Autorità 67169 del 24 settembre 2024), il reclamante ha risposto alla richiesta di integrazione;
4. con nota del 25 settembre 2024 (prot. 67654), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. con nota dell'11 ottobre 2024 (prot. Autorità 71666 dell'11 ottobre 2024), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
6. con nota del 5 febbraio 2025 (prot. 7713), l'Autorità ha convocato un'audizione tra le parti;
7. con nota del 14 febbraio 2025 (prot. 10189), l'Autorità ha trasmesso alle parti il verbale della audizione, svoltasi in pari data;
8. con nota del 28 febbraio 2025 (prot. 14485), l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni al reclamante ed al gestore;
9. con nota del 14 aprile 2025 (prot. Autorità 26437 del 15 aprile 2025), il reclamante ha fornito risposta alla richiesta di informazioni;
10. con nota del 15 aprile 2025 (prot. Autorità 26796 del 15 aprile 2025), anche il gestore ha fornito risposta alla richiesta di informazioni;
11. in data 5 maggio 2025, la Direzione Mercati Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

12. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 79/99;
 - a. l'articolo 1, comma 1, secondo cui, tra l'altro, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica);

- b. l'articolo 9 comma 1, secondo cui, tra l'altro le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti elettriche tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi e oneri;

13. rilevano, altresì, le seguenti disposizioni del TICA:

- l'articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l'impianto per la connessione è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l'impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera t), secondo cui i lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- l'articolo 1, comma 1.1, lettera mm), secondo cui il tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- l'articolo 7, comma 7.3, secondo cui, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo. Il preventivo deve, tra l'altro, recare, rispettivamente ai sensi delle lettere a), c), e), e f) del medesimo comma 7.3:
 - la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
 - le opere strettamente necessarie alla connessione cioè le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito all'articolo 10, comma 10.1 del medesimo TICA;

- una specifica tecnica in cui siano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- l'articolo 7, comma 7.6, secondo cui, qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del medesimo preventivo, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata, tra l'altro, dall'eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione;
- l'articolo 7, comma 7.9, secondo cui a seguito dell'accettazione del preventivo e della riserva della capacità di rete, il richiedente è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel medesimo preventivo;
- l'articolo 7, comma 7.10, secondo cui il richiedente, a seguito del completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a trasmettere al gestore di rete, tra l'altro, la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- l'articolo 10, comma 10.1, lettera b), secondo cui, nel caso di lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro;
- l'articolo 10, comma 10.4, secondo cui, tra l'altro, nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti;
- l'articolo 10, comma 10.6, che disciplina la documentazione che il richiedente deve inviare al gestore di rete una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- l'articolo 10, comma 10.6 bis, secondo cui il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa di cui al citato comma 10.6, verificata la completezza della medesima documentazione, comunica al sistema GAUDÌ la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al medesimo comma 10.6. Qualora la documentazione di cui al medesimo comma 10.6 risulti incompleta, con le medesime tempistiche il gestore di rete procede a inviare una richiesta di integrazione al richiedente;
- l'articolo 14, comma 14.2, secondo cui (tra l'altro) qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal citato comma 10.1, lettera b) del TICA, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 dell'articolo 10 del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 12 o 13 del TICA per ogni giorno lavorativo di ritardo della

realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni lavorativi;

- l'articolo 14, comma 14.4, per cui il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico;
- l'articolo 40, comma 40.5, in base al quale - in relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023 - gli indennizzi automatici previsti dal medesimo TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

14. In data 16 marzo 2021, Sunprime ha presentato a e-distribuzione una richiesta di connessione in relazione ad un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 900 kW, sito in Contrada Castellaccio snc, Comune di Cianciana (AG);
15. in data 13 luglio 2021, il reclamante ha chiesto una modifica del preventivo ricevuto;
16. in data 14 settembre 2021, il gestore ha emesso il nuovo preventivo di connessione;
17. in data 22 settembre 2021, il reclamante ha accettato il nuovo preventivo di connessione, demandando al gestore la realizzazione delle opere di rete ed assumendo, invece, l'impegno di curare l'iter autorizzativo relativo a tali opere;
18. in data 17 maggio 2023, il reclamante ha trasmesso al gestore il saldo degli oneri di connessione;
19. in data 8 giugno 2023, il reclamante ha trasmesso al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di chiusura iter autorizzativo sia per l'impianto di produzione che per l'impianto di rete (nel seguito: dichiarazione di chiusura iter autorizzativo);
20. sempre in data 8 giugno 2023, Sunprime ha inviato a e-distribuzione la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione (nel seguito: opere strettamente necessarie);
21. in data 3 agosto 2023, e-distribuzione ha effettuato un sopralluogo presso il luogo di ubicazione della cabina di consegna;
22. in data 4 agosto 2023, il gestore ha inviato al reclamante una richiesta di integrazione della comunicazione di fine opere strettamente necessarie dell'8 giugno 2023, comunicandone, quindi, il rigetto;
23. sempre in data 4 agosto 2023, il reclamante ha inviato al gestore una nuova comunicazione di fine opere strettamente necessarie;

24. in data 29 agosto 2023, il gestore ha comunicato a Sunprime il rigetto della dichiarazione di chiusura iter autorizzativo dell'8 giugno 2023;
25. sempre in data 29 agosto 2023, il gestore ha inviato a Sunprime una ulteriore richiesta di integrazione della comunicazione di fine opere strettamente necessarie ricevuta il 4 agosto 2023 comunicandone parimenti il rigetto;
26. in data 10 ottobre 2023, il reclamante ha inviato al gestore una nuova dichiarazione di chiusura iter autorizzativo sia per l'impianto di produzione che per l'impianto di rete;
27. in data 9 novembre 2023, e-distribuzione ha comunicato al reclamante la validazione della dichiarazione di chiusura iter autorizzativo ricevuta il 10 ottobre 2023;
28. in data 23 novembre 2023, il gestore ha effettuato un nuovo sopralluogo presso il luogo di ubicazione della cabina di consegna;
29. in data 27 novembre 2023, il reclamante ha nuovamente inviato a e-distribuzione la comunicazione di fine opere strettamente necessarie;
30. sempre in data 27 novembre 2023, il gestore ha validato la comunicazione di fine opere strettamente necessaria ricevuta il 27 novembre 2023;
31. in data 31 gennaio 2024, il gestore ha ultimato la realizzazione dei lavori delle opere di rete;
32. in data 25 giugno 2024, il reclamante ha contestato al gestore il ritardo nella realizzazione delle opere di rete - maturato per i giorni lavorativi compresi tra il 27 novembre 2023 ed il 31 gennaio 2024 - chiedendo l'erogazione dell'indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 14, comma 14.2 del TICA;
33. in data 12 agosto 2024, e-distribuzione ha respinto il suddetto reclamo, ritenendo di aver realizzato l'impianto di rete nel termine previsto dal TICA: pertanto, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

34. Sunprime attribuisce a e-distribuzione un ritardo nella realizzazione delle opere di rete a suo carico;
35. più in particolare, il reclamante evidenzia di aver inviato al gestore - in data 8 giugno 2023 - la comunicazione di fine opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione, che lo stesso gestore - in data 4 agosto 2023 “...dopo 41 giorni lavorativi dalla data di invio...” ha rigettato;
36. per cui Sunprime - nella medesima data del 4 agosto 2023 - ha provveduto “...a inviare nuovamente, tramite il portale produttori, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie, con tutte le integrazioni richieste dal Gestore...Pertanto, il tempo trascorso tra il rigetto e il nuovo invio del fine opere strettamente necessarie è di 0 giorni lavorativi...”;
37. Sunprime evidenzia, altresì, che “...sempre in data 29.08.2023, dopo 17 giorni dal secondo invio della comunicazione di fine opere strettamente necessarie...ha ricevuto una comunicazione da parte del Gestore relativa a quest'ultima, nella quale era contenuto un generico richiamo a che “La documentazione dovrà essere inviata a valle dell'esito positivo del servizio TP3 - Controllo Tec. Fine Iter IR...Pertanto, in

- data 27.11.2023, pur in assenza di una specifica richiesta di integrazione documentale, la Società ha caricato nuovamente la documentazione del fine opere strettamente necessarie a valle del TP3, la quale era esattamente coincidente con la documentazione già inviata al Gestore in data 04.08.2023...Per questa ragione, il tempo trascorso tra la comunicazione del Gestore e il terzo invio del fine opere strettamente necessarie deve ritenersi in ogni caso pari a 0 giorni lavorativi...";*
38. *il reclamante ricorda, inoltre, di aver inviato al gestore - in data 8 giugno 2023 - la comunicazione di fine iter autorizzativo, che in data 29 agosto 2023 "...dopo 58 giorni lavorativi dall'invio, il Gestore ha rigettato...";*
 39. *per cui Sunprime ha provveduto a "...trasmettere nuovamente tramite portale produttori, con le integrazioni richieste, la comunicazione di fine iter autorizzativo in data 10.10.2023...Pertanto, il tempo trascorso tra il rigetto e il nuovo invio del fine iter autorizzativo è pari a 30 giorni lavorativi...In data 09.11.2023, dopo 22 giorni lavorativi dal secondo invio della comunicazione di fine iter autorizzativo, il Gestore ha comunicato alla Società l'esito positivo della verifica della documentazione di fine iter autorizzativo relativa all'impianto di connessione...";*
 40. *Sunprime ritiene, quindi, che "...ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni lavorativi per lo svolgimento dei lavori di connessione previsto ai sensi dell'art. 10.1 del TICA, si deve considerare la data del 20.07.2023, vale a dire la data del 08.06.2023 maggiorata dei 30 giorni lavorativi intercorsi tra il rigetto dell'invio del fine iter autorizzativo e il nuovo invio della comunicazione da parte della Società. Il 27.11.2023 è scaduto il termine di 90 giorni per la realizzazione delle opere di connessione. I lavori a carico del Gestore sono stati tuttavia completati solamente in data 31.01.2024, con un ritardo complessivo di 43 giorni lavorativi...";*
 41. *più in particolare, Sunprime evidenzia che - ai fini della determinazione della data di inizio della decorrenza del termine previsto per il completamento dei lavori da parte del gestore - si deve "...far riferimento all'ultima data tra quella della comunicazione del completamento dell'iter autorizzativo, quella della comunicazione del fine opere strettamente necessarie e quella della trasmissione della documentazione relativa al pagamento del saldo del corrispettivo della connessione. Dalla data così determinata...decorre il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori di connessione indicato nel preventivo...";*
 42. *tuttavia, per il reclamante il suddetto calcolo "...trova, quale ostacolo alla sua linearità, l'incertezza dei tempi delle lavorazioni del Gestore...";*
 43. *invero, per Sunprime nel caso di specie i riscontri di e-distribuzione alle comunicazioni inviate nel corso della procedura "...sono stati resi sempre con un ritardo ingiustificato...Proprio in ragione di tali frequenti ingiustificati ritardi, si ritiene necessario, ai fini della determinazione effettiva dell'Avvio Lavori - e conseguentemente del termine ultimo per la realizzazione della connessione - prendere in considerazione solamente i giorni lavorativi intercorsi tra il rigetto di una comunicazione da parte del Gestore e il successivo nuovo invio tramite portale produttore della comunicazione da parte del Produttore...";*
 44. *peraltro, a detta del reclamante, il gestore "...ha addotto quali motivazioni di rigetto, alcuni elementi del tutto secondari e non problematici ai fini della connessione,*

- palesando la pretestuosità di tali comunicazioni...Invero, sulla base delle motivazioni addotte dal Gestore, è evidente che le asserite criticità poste alla base di tali comunicazioni potevano essere risolte in contraddittorio con la Società...”;*
45. *ad esempio, Sunprime sottolinea che “...la comunicazione del 29.08.2023 si presentava quale semplice comunicazione, certamente priva dei connotati di una vera e propria comunicazione di rigetto, all’interno della quale veniva richiesto che il fine opere strettamente necessario fosse caricato unicamente a valle dell’ottenimento di esito positivo del fine iter...La richiesta del Gestore appariva scollegata dal dato normativo, in quanto la comunicazione del completamento delle opere strettamente necessarie è da considerare quale adempimento distinto dall’iter autorizzativo; tuttavia, in data 27.11.2023, provvedevamo a caricare la fine opere strettamente necessarie, a valle dell’ottenimento del fine iter autorizzativo, per come richiesto...”;*
46. *per il reclamante, comunque “...i motivi sottesi al rigetto sono stati facilmente e rapidamente affrontati, stante la volontà di addivenire - in tempi celeri - ad una conclusione del procedimento...”;*
47. *peraltro, Sunprime ricorda che il tema delle tempistiche per la procedura della connessione è stato oggetto di molteplici deliberazioni dell’Autorità, la quale, sul punto, si è pronunciata “...precisando che i tempi della procedura devono essere certi, essendo “compito del gestore di rete verificare, in tempi ragionevolmente brevi, la completezza della documentazione resa da un soggetto richiedente la connessione alla rete di distribuzione del proprio impianto di produzione di energia elettrica, in ordine all’ottenimento dei necessari atti autorizzativi...”;*
48. *pertanto, il reclamante chiede che “...vengano liquidati gli indennizzi automatici ai sensi dell’art. 14 comma 2 per ogni giorno di ritardo a partire dal 27/11/2023 fino al 31/01/2024...”.*

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

49. In relazione alla questione del completamento dell’iter autorizzativo, il gestore evidenzia che - con l'accettazione del preventivo - in materia di procedimenti autorizzativi il reclamante ha assunto i seguenti impegni:
- a.... “che curerà tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione...*
- b. “Il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovrà essere e-distribuzione S.p.A....”;*
50. sempre con riferimento al preventivo di connessione, e-distribuzione richiama la parte dello stesso in cui si riporta che *“...La gestione dell’iter autorizzativo è finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete...Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione, il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l’ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di*

tutti gli Enti/P.A. competenti...i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera...";

51. *il gestore evidenzia che la dichiarazione di fine iter autorizzativo inviata dal reclamante in data 8 giugno 2023 - ed attestante la conclusione dell'iter autorizzativo a proprio carico - è stata rigettata in data 29 agosto 2023 "...per incompletezza documentale...";*
52. *più in particolare, e-distribuzione sottolinea che la necessità di tale rigetto è derivata:*
 - *sia "...dall'assenza della SCIA elettrica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché dalla mancanza delle servitù di accesso e passaggio alla cabina di consegna..."*
 - *sia "...dalla non conformità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Cianciana..., in quanto:*
 - a. Il Comune autorizzava il produttore alla realizzazione delle opere di rete, mentre, nel caso di specie, tali opere erano a carico del gestore di rete;*
 - b. L'autorizzazione prevedeva la realizzazione di opere in cavo interrato con annessi scavi e ripristini, mentre il progetto validato dal gestore prevedeva la costruzione di una linea aerea;*
 - c. L'autorizzazione era scaduta, poiché rilasciata in data 13/04/2023 con obbligo di inizio lavori entro 15 giorni e completamento entro 30, ma trasmessa al gestore solo in data 08/06/2023...";*
53. *pertanto, poiché solo in data 10 ottobre 2023 Sunprime "...ha provveduto a trasmettere nuova dichiarazione attestante la conclusione dell'iter autorizzativo...integrando il documentale mancante, che è stata validata da ED il 09/11/2023...", in relazione all'adempimento di fine iter autorizzativo "...il termine ultimo per l'esecuzione delle opere di rete da parte del gestore era fissato al 20/02/2024...";*
54. *in relazione, poi, alla questione del completamento delle opere strettamente necessarie alla connessione, e-distribuzione evidenzia di aver effettuato - in data 3 agosto 2023 - un sopralluogo "...per verificare l'effettivo stato delle opere strettamente necessarie - dichiarate concluse dal produttore - effettuando l'acquisizione di rilievi fotografici geolocalizzati (Allegati 7-8-9); in tale occasione è stata rilevata la difettosità delle porte cabina (non si riuscivano ad aprire) e constatato che lo stato dei luoghi fosse ancora un cantiere aperto (a titolo esemplificato e non esaustivo: 1. mancato interrimento/messa in quota della soglia di accesso alla cabina; 2. presenza in cabina di trasformazione di materiale ed attrezzature di soggetti terzi; 3. Difettosità porte cabina ecc...).";*
55. *pertanto, il gestore - in data 4 agosto 2023 - ha inviato "...il rigetto della dichiarazione attestante la conclusione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione della connessione ricevuta l'8 giugno 2023, per "...difettosità porte cabina, mancati adempimenti Legge 1086/71, carenza certificati ecc...";*
56. *e-distribuzione aggiunge che il rigetto della comunicazione di fine opere strettamente necessarie - non solo quello del 4 agosto ma anche quello del 29 agosto 2023 - è stato*

- necessario anche in quanto la cabina elettrica “...senza la SCIA non poteva essere considerata idonea alla messa in esercizio...”;
57. ed in relazione ai citati rigetti del 4 e 29 agosto 2023 delle comunicazioni di fine opere strettamente necessarie, il gestore pone l’accento sulla “...corposa carenza documentale elencata nella lettera di rigetto del 04/08/2023...” e sul “...modus operandi del reclamante di non integrare correttamente a quanto richiesto limitandosi a trasmettere nuovamente la medesima documentazione in pari data...”;
58. lo stesso gestore sottolinea, altresì, di aver effettuato - in data 23 novembre 2023 - un ulteriore sopralluogo “...per verificare l’effettivo stato delle opere strettamente necessarie - dichiarate concluse dal produttore - effettuando l’acquisizione di rilievi fotografici geolocalizzati...; in tale occasione è stato rilevato lo stato dei luoghi, che mostrava opere a cura del produttore ancora non completate e presenza di recinzioni che consentivano accesso limitato al cantiere...”;
59. e-distribuzione - pur affermando di non essere “...tenuta a verificare preventivamente il completamento o l’idoneità delle opere strettamente necessarie a carico del produttore, se non durante l’esecuzione dei lavori di connessione di propria competenza...” - evidenzia che “...sia in data 03/08/2023 che il 23/11/2023, durante il completamento dei lavori a cura di ED, è stato possibile riscontrare difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio pervenute dal produttore...”;
60. per il gestore, quindi, il tempo per la realizzazione delle opere di rete a proprio carico è decorso “...dal più recente adempimento in capo al produttore, ossia dalla comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie correttamente adempiuta in data 27/11/2023...”;
61. in merito, dunque, all’oggetto del presente reclamo e-distribuzione precisa che il completamento delle opere di rete “...è avvenuto entro i termini sopra richiamati ovvero il 31/01/2024 (in 43 giorni lavorativi)...”, con esclusione, quindi, del diritto all’indennizzo automatico previsto dall’articolo 14, comma 14.2 del TICA;
62. il gestore precisa, inoltre, che “...in estrema ratio, anche qualora si volesse considerare valida la comunicazione di Fine Opere strettamente necessarie presentata dal produttore il 04/08/2023, si rappresenta che, in questo caso, i tempi per la realizzazione della connessione a cura del gestore sarebbero decorsi dal 10/10/2023...e pertanto le suddette tempistiche risulterebbero comunque rispettate, avendo completato le opere di rete in 76 giorni lavorativi...”, risultando parimenti escluso il diritto al suddetto indennizzo;
63. pertanto, e-distribuzione rivendica la correttezza della propria condotta e chiede il rigetto del reclamo.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

64. Il *thema decidendum* della controversia oggetto della presente decisione verte nello stabilire se e-distribuzione abbia effettuato in ritardo o meno la realizzazione della connessione dell’impianto fotovoltaico in parola, alla luce delle tempistiche previste dal TICA per tale attività e, conseguentemente, se Sunprime abbia diritto o meno al

- riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 14.2 del TICA, in particolare per i giorni lavorativi compresi tra il 27 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024, cioè il periodo di ritardo che il reclamante imputa al gestore;
65. giova sinteticamente premettere che - con l'accettazione del preventivo - viene siglato un contratto tra richiedente la connessione e gestore di rete, con il quale i contraenti concordano le modalità e condizioni con cui verrà realizzata la connessione;
 66. sia il richiedente che il gestore sono, quindi, tenuti in primo luogo ad eseguire i rispettivi obblighi contrattuali specificamente contenuti nel contratto e, più in generale, ad eseguire il contratto con la dovuta diligenza professionale e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede;
 67. ciò premesso, si evidenzia che, sotto il profilo regolatorio, la realizzazione della connessione deve avvenire entro il tempo definito dall'articolo 1, comma 1.1, lettera mm) del TICA, e indicato nel preventivo messo a disposizione dal gestore di rete, che nel caso di specie prevedeva la realizzazione di lavori complessi con tempo di realizzazione della connessione pari a 90 giorni lavorativi. Tale tempistica decorre dalla data di completamento dei lavori sul punto di connessione, comunicata dal richiedente la connessione, e la data di completamento della connessione, comunicata dal gestore di rete;
 68. inoltre, l'articolo 10, comma 10.4 del TICA prevede che *"...Nel caso in cui siano necessari atti autorizzativi per la realizzazione della connessione, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti..."*;
 69. ne discende che se gli atti autorizzativi per la realizzazione della connessione non sono completi, il tempo di realizzazione della connessione rimane sospeso fino all'ottenimento degli ulteriori titoli abilitativi richiesti;
 70. orbene, dalla documentazione acquisita agli atti nel corso dell'istruttoria emerge che il reclamante era stato adeguatamente informato in merito alla necessità che le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete per la connessione dovessero essere intestate al gestore;
 71. infatti, all'atto dell'accettazione del preventivo di connessione, il reclamante ha dichiarato che *"...il beneficiario dell'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete per la connessione dovrà essere e-distribuzione S.p.A. (Terna per la parte RTN) e, pertanto, per tali opere non dovrà essere previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica..."*;
 72. inoltre, l'articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica in Media Tensione - allegate al preventivo di connessione - prevede tra gli obblighi a carico del produttore che *"...qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente..."*, lo stesso debba *"...ottenere a favore di e-distribuzione o volturare in capo a e-distribuzione, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti amministrazioni ed anche le relative servitù*

di elettrodotto, consegnando ad e-distribuzione la relativa documentazione, anche tecnica...”;

73. la medesima procedura autorizzativa, riguardante gli impianti di rete per la connessione, viene indicata anche nella Guida alle connessioni - Sezione K, al punto K.2.3 - che riporta “...*Per la corretta ripartizione delle responsabilità tra Produttore ed E-Distribuzione in relazione alle fasi di costruzione delle opere e di esercizio degli impianti, è necessario che:*
 1. *l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione faccia capo al soggetto che provveda a tale attività (quindi: o Produttore o E-Distribuzione);*
 2. *l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione deve essere sempre attribuita ad E-Distribuzione.*

Ove per qualsiasi motivo i decreti autorizzativi non risultino conformi a quanto sopra indicato, è necessario presentare, presso gli Uffici della P.A. competenti, istanza congiunta E-Distribuzione/Produttore di voltura o di correzione del provvedimento di autorizzazione.”;
74. sulla base di tali pacifiche evidenze documentali, la comunicazione di fine iter autorizzativo relativo alle opere di rete - trasmessa dal reclamante in data 8 giugno 2023 - già risulta evidente che non poteva essere considerata completa in quanto l’atto autorizzativo (autorizzazione Comune di Cianciana prot. 4999 del 3 maggio 2023) faceva capo a Sunprime (ovvero al produttore) e non a e-distribuzione (soggetto incaricato della costruzione dell’impianto di rete): si osserva che siffatta circostanza si è presentata anche nell’ambito della pratica di connessione 298730604 decisa con deliberazione 421/2024/E/eel;
75. nel caso di specie, però, l’atto autorizzativo in questione, non solo recava l’errata intestazione, ma:
 - conteneva una soluzione tecnica di connessione errata in quanto non conforme a quella contenuta nel preventivo accettato e, quindi, anche a quella oggetto del progetto di rete validato dal gestore;
 - è pervenuto al gestore già scaduto, in quanto trasmesso allo stesso (l’8 giugno 2023) ben oltre il termine iniziale previsto per l’avvio dei lavori (18 maggio 2023, cioè 15 giorni dalla data di emissione);
76. ciò nonostante, invece che attivarsi con la dovuta sollecitudine - peraltro nel proprio interesse - presso il Comune per ottenere un nuovo titolo autorizzativo corretto e valido, Sunprime ha trasmesso un titolo non valido giuridicamente (per le ragioni suddette) ad autorizzare il gestore alla realizzazione dell’impianto di rete;
77. orbene, è vero che l’Autorità ha già avuto modo di evidenziare, (cfr. da ultimo la deliberazione 153/2025/E/eel) che il gestore ha l’obbligo di verificare che il richiedente abbia eseguito in modo completo l’adempimento a proprio carico - e darne comunicazione allo stesso - nel tempo previsto dal TICA o, comunque, tempestivamente (*id est* a ridosso della data in cui il richiedente ha comunicato di aver posto in essere l’adempimento a proprio carico) “...*al fine di poter, nel più breve tempo possibile, dare avvio ai lavori di realizzazione della connessione, nel caso in cui la verifica di completezza dia esito positivo, ovvero, di consentire al soggetto*

richiedente la connessione di produrre i documenti mancanti, in caso di esito negativo...”;

78. ma affinché tale obbligo di tempestiva verifica possa essere legittimamente invocato dal richiedente, occorre che l’incompletezza dell’adempimento non sia tale da non far ritenere l’adempimento stesso realmente ed efficacemente posto in essere, (nel rispetto anche della diligenza professionale e della buona fede che anche il richiedente è tenuto ad osservare in questa materia) - essendo solo in tal caso meritevole di tutela l’aspettativa del richiedente ad una rapida conoscenza dell’esito dell’adempimento comunicato e, al ricorrere dei presupposti, la spettanza dell’indennizzo automatico; tale rimedio - come più volte sancito dal TAR Lombardia - è “...*volto a ristorare le conseguenze pregiudizievoli ex se rivenienti dalla tardiva condotta del gestore, come tale lesiva delle legittime aspettative del produttore alla fruizione del servizio in tempi ragionevolmente celeri e, soprattutto, certi...*” (cfr. sentenze n. 1417/2019 e n.1262/2022);
79. nel caso di specie, il reclamante, ha sì comunicato che “...*le autorizzazioni per l'impianto di rete: SONO STATE OTTENUTE...*”, ma ciò non corrispondeva alla realtà, in quanto come detto, il titolo autorizzativo (autorizzazione Comune di Cianciana prot. 4999 del 3 maggio 2023) trasmesso era errato nel contenuto tecnico e già scaduto al momento della sua trasmissione, quindi ormai *tamquam non esset*;
80. l’esito negativo, *rectius* il rigetto da parte del gestore di una siffatta dichiarazione di fine iter autorizzativo era, quindi, *ab initio* scontato, essendo peraltro il rigetto - in siffatta situazione - un atto doveroso *in primis* in base alle leggi dell’ordinamento nazionale (e poi del TICA), che impongono l’ottenimento di una valida autorizzazione da parte degli enti competenti per la realizzazione delle opere di rete;
81. al di là del fatto che trattasi di nozioni giuridiche che appaiono di comune conoscenza, in ogni caso vanno considerate le condizioni soggettive degli agenti come Sunprime, cioè “...*operatori professionali qualificati, anche avuto riguardo alla particolare tecnicità e alle specifiche caratteristiche del settore in discorso, che impongono il rispetto di standard comportamentali e di diligenza superiori alla media...*” (cfr. Tar Lombardia, Milano, 30 maggio 2022, n. 12626, Id., 23 maggio 2022, n. 1183 e 19 luglio 2018, n. 1772 e più in generale, Consiglio di Stato, II, 21 febbraio 2020, n. 1314);
82. la trasmissione di un siffatto titolo autorizzativo (oggetto della dichiarazione di fine iter autorizzativo trasmessa in data 8 giugno 2023) non è giuridicamente idonea a far decorrere il termine per l’avvio dei lavori dell’impianto di rete;
83. pertanto, l’Autorità non ritiene meritevole di accoglimento la doglianza di Sunprime relativa alla tempistica con cui il gestore ha comunicato il rigetto della dichiarazione di fine iter autorizzativo in quanto l’autorizzazione del Comune di Cianciana “...*è errata ed inoltre è scaduta...*”: in sostanza, Sunprime - che ha essa stessa consapevolmente trasmesso al gestore una autorizzazione errata e scaduta e, quindi, non adempiuto all’articolo 9 del TICA - poi si lamenta del tempo che il gestore ha impiegato per comunicarle che l’autorizzazione non era, appunto, valida perché errata e scaduta e, per ciò, rivendica anche l’indennizzo automatico;

84. l'Autorità - in linea con le considerazioni espresse dal Tar Lombardia , Milano (cfr. sentenze n. 1376/2019 e n.1377/2019 depositate il 14 giugno 2019) - ritiene, invece, che l'agere giustiziale della ricorrente sul punto “...si appalesa contrastante con il canone della buona fede, che rileva non solo sul piano sostanziale e/o procedimentale, ma anche su quello processuale, allorquando le tesi giudiziali collidano, all'evidenza, con il comportamento tenuto dalla parte nella fase precedente del rapporto e/o del contatto. 5.5.2. Gli obblighi di buona fede e correttezza che devono sempre e comunque informare la condotta dei soggetti avvinati da un rapporto giuridico si dispiegano con continuità anche nella (eventuale) successiva fase giurisdizionale, costituente il segmento finale del rapporto e del contatto inter partes. 5.5.3. Di talché, le iniziative processuali, la meritevolezza e l'ammissibilità dell'interesse che le sostiene, vanno disvelate e poste in rilievo anche in forza dell'apprezzamento degli antecedenti comportamenti e/o manifestazioni di volontà posti in essere dalle parti. 5.5.4. La giurisprudenza (CdS, V, 27/3/2015, n. 1605; CdS, V, 27 aprile 2015, n. 2064; Cass., 7 maggio 2013, n. 10568; TAR Lombardia, I, 19 novembre 2018, n. 2603; TAR Campania, III, 10 gennaio 2018, n. 154) da tempo riconosce la vigenza, nel sistema giuridico, di un principio generale di divieto di abuso del diritto, inteso come categoria diffusa nella quale rientra ogni ipotesi in cui un diritto cessa di ricevere tutela, poiché esercitato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge. 5.5.5. Il dovere di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 del c.c., alla luce del parametro di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione e dalla Carta di Nizza, si pone non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale...”;
85. in relazione all'adempimento del fine iter autorizzativo, quindi, il tempo a disposizione del gestore per l'esecuzione dell'impianto di rete è iniziato a decorrere solo con l'invio della nuova dichiarazione di fine iter autorizzativo, trasmessa al gestore in data 10 ottobre 2023, tramite Portale come da impegno contrattuale, e validata dallo stesso il 9 novembre 2023;
86. già da tale circostanza deriva l'infondatezza della richiesta di indennizzo automatico, in quanto - prendendo a riferimento tale data per la decorrenza dei 90 giorni lavorativi a disposizione del gestore per eseguire i lavori di rete - gli stessi sono stati ultimati il 31 gennaio 2024, ossia in 76 giorni lavorativi e, quindi, entro il termine previsto;
87. per quanto riguarda, poi, la questione della comunicazione di fine opere strettamente necessarie, si osserva che il reclamante ha effettuato la prima comunicazione in data 8 giugno 2023;
88. al proposito, nel reclamo Sunprime ha lamentato l'eccessivo tempo (41 giorni lavorativi) impiegato dal gestore per comunicare l'incompletezza di tale comunicazione, dichiarando, però, di aver provveduto - nella medesima data del 4 agosto 2023 - a inviare nuovamente, tramite il portale produttori, la comunicazione di fine opere strettamente necessarie “...con tutte le integrazioni richieste dal Gestore...”;

89. in sede istruttoria, poi, Sunprime ha precisato che il suddetto rigetto riguardava *“...questioni per le quali il Gestore era già in possesso di documentazione o comunque conteneva richieste non pertinenti alla fase in essere; ad ogni modo, si trattava di richieste che poteva essere facilmente e prontamente affrontate, senza la necessità di procedere ad un formale rigetto del fine opere strettamente necessarie da parte del Gestore...”*;
90. tuttavia, dagli elementi documentali prodotti dal gestore in istruttoria (cfr. rispettivamente allegati 6-7-8 e 16-17-18-19 alla citata nota del gestore dell'11 aprile 2025) è emerso che - non solo alla data (8 giugno 2023) della prima comunicazione di fine opere necessarie ma fino almeno al 23 novembre 2023 - le opere a carico del produttore riferite alla cabina di consegna non erano ancora realmente completate, oltre alla presenza di recinzioni che consentivano accesso limitato al cantiere;
91. al proposito, si osserva che l'articolo 7, comma 7.9 del TICA impone al richiedente di realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo ed il successivo comma 7.10 ribadisce espressamente che il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete la comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione *“...completate le opere di cui al comma 7.9...”*;
92. il TICA, quindi, impone al richiedente di comunicare al gestore il completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, solo dopo la completa realizzazione delle stesse;
93. pertanto, al di là di un ragionevole margine di tollerabile incompletezza/erroneità - da vagliare sempre in base alle circostanze del caso concreto e nei limiti della diligenza professionale, correttezza e buona fede richieste non possono dirsi in radice completate le opere quando già risulta incompleta la realizzazione fisica di tutte le opere inerenti la cabina di consegna, come nel caso di specie;
94. per ciò, le comunicazioni di fine opere strettamente necessarie - trasmesse in data 8 giugno 2023 e 29 agosto 2023 pur con siffatto stato delle opere e dei luoghi - non sono conformi all'articolo 7, commi 7.9 e 7.10 e, quindi, sono inidonee a far decorrere a carico del gestore il termine per l'avvio dei lavori dell'impianto di rete (con irrilevanza, quindi, del tempo impiegato dallo stesso per fornire riscontro alle stesse);
95. detto termine, quindi, - in relazione al completamento delle opere strettamente necessarie - ha iniziato a decorrere a seguito della comunicazione di fine strettamente necessarie opere inviata dal reclamante il 27 novembre 2023 e validata da e-distribuzione in pari data, con termine ultimo per l'esecuzione delle opere di rete coincidente con l'8 aprile 2024, da cui *a fortiori* l'esclusione dell'indennizzo automatico per assenza di ritardo;
96. ciò posto, non può non osservarsi come il reclamante - ben lungi dal contestare la veridicità di tale stato dei luoghi - si lamenti che e-distribuzione non abbia mai dato comunicazione *“...né formalmente tramite portale o PEC, né in modo informale tramite email, del materiale fotografico mostrato da E-Distribuzione...”* ma *“...solo in data 11/10/2024...”* in allegato alla citata memoria dell'11 ottobre 2024: in sostanza, Sunprime si lamenta di non aver ricevuto dal gestore conoscenza della

- rappresentazione fotografica di uno stato dei lavori e dei luoghi dalla stessa determinato;
97. pur a fronte di una non piena diligenza del gestore, l'Autorità ritiene che anche tale contegno difensivo di Sunprime integri una condotta non in linea con i principi generali di correttezza e buona fede in precedenza citati;
 98. ciò posto, per mera scuola si osserva che - quand'anche si considerassero fondate tutte le doglianze del reclamante relative alla gestione da parte del gestore delle comunicazioni di fine opere strettamente necessarie - l'indennizzo resterebbe egualmente escluso in virtù di quanto sopra indicato in ordine alla decorrenza del termine per l'avvio dei lavori in relazione al perfezionamento del fine iter autorizzativo;
 99. ciò detto, per mera completezza in relazione all'affermazione generale (peraltro non chiara nel tenore letterale) di e-distribuzione per cui la stessa *"...non è tenuta a verificare preventivamente il completamento o l'idoneità delle opere strettamente necessarie a carico del produttore, se non durante l'esecuzione dei lavori di connessione di propria competenza..."* - al di là che la stessa appare, per come scritta, intrinsecamente contraddittoria (perché l'esecuzione dei lavori postula la previa positiva verifica del completamento o dell'idoneità delle opere strettamente necessarie a carico del produttore) - si richiama quanto già più volte espresso in termini generali in altre decisioni (cfr., tra le altre, le deliberazioni 560/2018/E/eel e 153/2025/E/eel);
 100. in conclusione, risulta accertato che il gestore ha rispettato le tempistiche previste dal TICA per l'effettuazione delle attività ad esso spettanti in relazione alla realizzazione della connessione dell'impianto fotovoltaico relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 288445476;
 101. pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo imputabile a e-distribuzione alcun ritardo nella realizzazione della connessione dell'impianto in parola e, di conseguenza, non sussistono i presupposti affinché il gestore sia tenuto a corrispondere al reclamante l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14, comma 2 del TICA;
 102. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Sunprime Generation S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 288445476;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 maggio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini